

Codice DB1426

D.D. 5 agosto 2013, n. 1876

**Foresta Regionale "Val Sessera" - Rinnovo di concessione di due fabbricati siti in localita' Alpe Tenh, comune di Camandona (BI), ai Sigg. Stefani Flavio e Landiona Vanner, per uso transitorio non residenziale. Introito Euro 591,00 - Cap. 30195/13. Cauzione Euro 283,00 - Cap. 68080/13. Impegno Cap. 479831/13.**

Premesso che:

– i Sigg. Stefani Mauro, (omissis) e Landiona Vanner, (omissis), con lettera pervenuta il 23.04.2013 - prot. n° 31312/DB14.26, hanno inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di due fabbricati facenti parte della Foresta Regionale Val Sessera, siti in località Alpe Tenh, in comune di Camandona (BI), distinti a catasto come segue:

- foglio 2 particella 86 – fabbricato principale;
  - foglio 2 particella 87 - fabbricato adibito a legnaia;
- per uso transitorio non residenziale, per la durata di anni 6 (sei), dal 14.02.2014 al 13.02.2020;
- le pubblicazioni presso:

- albo pretorio Comune di Camandona (BI), richiesta del 06.05.2013, prot. n° 33425/DB14.26;
- Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, richiesta del 06.05.2013, prot. n° 33342/DB14.26;

non hanno prodotto ulteriori istanze per l'utilizzo del predetto bene regionale;

– il concessionario ha ottemperato a quanto richiesto nella nota del 17.06.2013, prot. n° 43677/DB14.26, firmando il rinnovo di concessione, producendo l'attestazione di versamento di canone per il periodo dal 14.02.2014 al 13.02.2015, per un importo di Euro 591,00 e cauzione per un importo di Euro 283,00;

– l'atto di rinnovo di concessione, repertorio n° 1104 del 02.08.2013, è agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli;

– le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione.

Considerato che:

– a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e le concessioni d'uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli.

Ritenuto di:

– poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), dal 14.02.2014 al 13.02.2020, al canone annuo di Euro 591,00, da aggiornare annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;

tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01;

visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

vista la L.R. 7/01;

*determina*

per le considerazioni espresse in premessa:

1) di rinnovare la concessione di due fabbricati facenti parte della Foresta Regionale “Val Sessera”, località Alpe Tenh, comune di Camandona (BI), descritti in premessa, ai Sigg. Stefani Flavio e Landiona Vanner, per uso transitorio non residenziale;

2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 14.02.2014 al 13.02.2020, al canone annuo di Euro 591,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

3) di disporre in Euro 283,00 l'importo cauzionale previsto dalla L.R. 23 gennaio 1984, n° 8;

4) di prendere atto che l'importo di Euro 591,00 quale canone anticipato dovuto per il periodo dal 14.02.2014 al 13.02.2015, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente bancario IT94V0200801044000040777516 - intestato a Tesoreria Regione Piemonte, Unicredit Banca - via Garibaldi n° 2 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 30195 del bilancio 2013, mentre l'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

5) l'importo cauzionale di Euro 283,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente bancario IT94V0200801044000040777516 - intestato a Tesoreria Regione Piemonte, Unicredit Banca - via Garibaldi n° 2 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 68080 del bilancio 2013;

la relativa restituzione verrà effettuata, alla scadenza della concessione, previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 479831 del bilancio 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Francesco Caruso

Allegato



Rep. n.

ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI DUE FABBRICATI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", LOCALITA' ALPE TENH, IN COMUNE DI CAMANDONA (BI), AI SIGG. STEFANI MAURO E LANDIONA VANNER, PER USO TRANSITORIO NON RESIDENZIALE.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, Dr. Francesco Caruso (omissis) domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

#### C O N C E D E

ai Sigg. Stefani Mauro (omissis) e Landiona Vanner (omissis), l'uso di due fabbricati facenti parte della Foresta Regionale "Val Sessera", località Alpe Tenh, in comune di Camandona (BI), distinti a catasto come segue:

- foglio 2, particella 86 – fabbricato principale;
- foglio 2 particella 87 - fabbricato adibito a legnaia;

come da planimetria allegata, aventi una superficie complessiva di 00.00.72 ha circa, da utilizzarsi per uso transitorio non residenziale.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 14.02.2014 al 13.02.2020, ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. I concessionari qualora intendano ottenere il rinnovo della concessione dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno sei mesi prima della scadenza, restando convenuto che, qualora i concessionari restino nel possesso del bene oltre la scadenza, saranno tenuti a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che

verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 591,00, da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; ai fini del calcolo vengono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel penultimo mese prima della scadenza. Qualora trascorso un mese dalla scadenza pattuita, i canoni dovuti non siano stati regolarmente ed esattamente corrisposti, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali.

I concessionari hanno costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 20 della L.R. 23.01.1984, n° 8 di Euro 283,00, ad integrazione di quello precedentemente versato di Euro 13,00, in relazione al contratto rep. n° 904 del 14.02.2005, del quale il presente atto costituisce ulteriore rinnovo.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte dei concessionari, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, le parti saranno tenute al pagamento del canone dovuto fino allo spirare dell'anno in corso alla data di rinuncia.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che i concessionari abbiano diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei concessionari. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere

preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato ai concessionari cedere la presente concessione, in tutto o in parte, sia a titolo gratuito che oneroso, senza l'assenso scritto dell'Ente Concedente, pena la revoca della concessione.

Art. 7 - I concessionari s'impegnano a tenere completamente sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione i concessionari dovranno restituire il bene in buono stato di conservazione e manutenzione, riconoscendo espressamente che eventuali opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino dell'immobile a cura e spese dei concessionari. Analogo diritto spetta alla Regione Piemonte nelle ipotesi di rinuncia da parte dei concessionari o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora i concessionari non dovessero attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico dei

concessionari.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI

Le parti approvano senza riserve e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste dagli artt. 4-5-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI